

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1802</sup> —

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVADEI, DI VAGNO, ACCAME, COLUCCI, FERRARI  
MARTE, FERRI, FRASCA, GIOVANARDI, MAGNANI  
NOYA MARIA**

*Presentata il 20 ottobre 1977*

**Divieto dell'impiego di materie coloranti nella  
lavorazione delle sostanze alimentari e delle bevande**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti decisioni adottate dalle autorità sanitarie in merito alla pericolosità e nocività di coloranti usati normalmente per la produzione di sostanze alimentari nonché l'esigenza di tutelare la salute del consumatore con precise disposizioni, ci inducono a sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge.

La salute dei cittadini, sulla quale l'alimentazione incide in modo determinante specie nell'attuale sistema di vita frenetico ed ansioso, costituisce un problema di primaria importanza.

Ogni italiano spende per nutrirsi in media circa il 40 per cento del suo reddito; ciò dà luogo ad un giro di affari di oltre 30 mila miliardi all'anno. Si tratta di una mole di interessi assai consistente, sostenuta e gestita attraverso un'incalzante quanto diseducativa pubblicità. Per contro, il consumatore da una parte non è dotato di una sufficiente educazione alimentare e dall'altra non è tutelato da una legislazione in materia.

Questa situazione crea ampi spazi di manovra e di pressione alla speculazione sui prodotti alimentari. Se la speculazione è una cosa sempre da condannare, quando viene fatta in disprezzo della salute della gente è spregevole e senza alcuna scusante; ed invece esiste ed è più diffusa di quanto si creda. Oltre alla frode (che può esservi in ogni genere di commercio), nel campo dei prodotti alimentari si ha infatti la grande piaga delle sofisticazioni e dell'uso di sostanze chimiche aggiuntive spesso dannose (coloranti, conservanti, ecc.).

Di qui le ragioni della proposta di legge che intende vietare l'impiego di materie coloranti nella lavorazione di bevande e di sostanze alimentari, comminando a quanti vi trasgrediscano ammende da 1 milione a 2 milioni di lire. Una norma transitoria prevede, infine, il termine massimo fissato in 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* per la commercializzazione di prodotti contenenti coloranti permessi da precedenti disposizioni di legge, che la presente proposta intende abrogare.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

È vietato l'impiego di materie coloranti nella lavorazione delle sostanze alimentari e delle bevande.

### ART. 2.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o bevande contenenti coloranti è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La commercializzazione di sostanze alimentari o bevande contenenti coloranti permessi da precedenti disposizioni di legge è consentita entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.